



COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

Delibera Consiglio Comunale, n. 4 del 20-02-2006

Art. 1

Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, il Comune di Bagnone istituisce la figura del Garante della comunicazione

Art. 2

Per ogni iniziativa relativa all'apertura di un procedimento inerente uno strumento della pianificazione territoriale o un atto di governo del territorio, il Responsabile del Settore Urbanistica procederà per tempo a nominare il Garante della comunicazione, scegliendolo tra personale interno alla struttura dell'Ente.

Il Garante non potrà mai essere individuato nel Responsabile del procedimento.

Art. 3

Il Responsabile del Settore Urbanistica trasmette al Garante della comunicazione copia degli atti vigenti in materia di strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

Art. 4

Il Garante della comunicazione acquisisce la documentazione ritenuta idonea per assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte che si vanno ad operare in ciascuna delle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

Art.5

Il Garante della comunicazione in relazione alla natura e all'importanza degli atti da adottare assicura l'informazione ai cittadini.

L'informazione avviene nei seguenti modi:

- a) pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune degli atti adottati e/o approvati;
- b) pubblicazione mediante manifesti pubblici sul territorio comunale, ove ritenuto opportuno;
- c) comunicazione alle associazioni di cittadini che hanno richiesto di essere informati;
- d) comunicati stampa, se ritenuti necessari;
- e) altre forme di comunicazione per casi particolari, da verificarsi di volta in volta sulla base della valenza e delle caratteristiche dell'atto;

L'informazione può essere unica o articolata, in più fasi, in relazione all'importanza del provvedimento.

La pubblicazione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet dovranno essere sempre garantite per una durata di 15 giorni. Gli altri tipi di pubblicazioni dovranno essere garantite da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 60 a seconda dell'importanza e della complessità dell'atto da adottare.

Art. 6

In sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante deve provvedere alla stesura del procedimento affinché quest'ultimo possa allegare tale rapporto agli atti da adottare.

Art. 7

Il Settore Urbanistica dovrà assicurare al Garante della comunicazione la disponibilità d'adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione, utilizzando apposito capitolato di bilancio.

Art. 8

Sono fatte salve le norme di legge in materia di diritto d'accesso agli atti.